

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n.767/2023

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE "NEI" E RELATIVA
GESTIONE DEI SERVIZI PER UN PERIODO DI 60 MESI - CIG
977450832C**

L'anno 2023 - duemilaventitre - addì 19 (diciannove) del mese di settembre presso la Sala Riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

AVANTI A ME

- Dott. Franco Andrea Barbera, Segretario Generale dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Dott.ssa Lucia Negretti, nata a _____ il _____
la quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Comune", C.F.: 02030880153;

E

- Sig. Alberto Boero, nato a _____ il _____
CF _____ che interviene in questo Atto in

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0167140/2023 del 19/09/2023

Class.: 4.8 «BENI IMMOBILI»

Firmatario: LUCIA NEGRETTI, ALBERTO BOERO, FRANCO ANDREA BARBERA

qualità di Legale Rappresentante della Società H2O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - C.F./P.I.V.A.: 07181330965 con sede legale in Muggiò (MB) - 20835 - Via Villoresi n.19 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza e Lodi al REA n.MB-1873848, nel prosieguo denominato "Concessionario";

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- In esecuzione della Determinazione Dirigenziale N.605 del 20/04/2023 (esecutiva il 21/04/2023), è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, c.2, lett.b) del D.L.76/2020 convertito in L.120/2020 così come modificato dal D.L.77/2021 convertito in L.108/2021, per l'affidamento in concessione del centro sportivo comunale NEI e relativa gestione dei servizi periodo 60 mesi - CIG 977450832C, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.1,

comma 3 della stessa fonte di regolazione;

- con Determinazione Dirigenziale N.1075 del 12/07/2023 (esecutiva il 17/07/2023), a seguito dell'esperimento della procedura di gara, l'affidamento in concessione oggetto del presente contratto è stato aggiudicato alla società H2O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede legale in Muggiò (MB);
- la predetta società è affiliata e riconosciuta ai fini sportivi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.Lgs.39/2021 e conseguentemente è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'All. B (Tabella) D.P.R. n. 642/1972 art. 27 bis, modificato dall'art. 90 c.6 Legge n.289/2002 e dall'art.1, comma 646 Legge 30 dicembre 2018 n.145;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- sono state esperite positivamente le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di controlli antimafia (comunicazione antimafia liberatoria del 09/08/2023 Prot.146835/2923);
- l'impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l'impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrattare

con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/16;

- il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il DEC (Direttore Esecuzione Contratto) per il presente affidamento sono rispettivamente la dott.ssa Bianca Campanale, Responsabile del Servizio Sport e il dott. Massimiliano Dalla Muta, Responsabile dell'Ufficio Gestione Diretta Impianti Sportivi.
- la concessione del centro sportivo comunale "NEI" e la relativa gestione dei servizi ha avuto ha avuto inizio nelle more di stipula del presente atto come risulta dalla comunicazione di avvio del 03/08/2023 Prot.143551/2023.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto - Il Comune di Monza affida al concessionario, che accetta senza riserve alcune, la concessione del Centro Sportivo Comunale "NEI" e relativa gestione dei servizi per un periodo di 60 mesi, così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Oneri e all'offerta presentata in sede di gara.

Art.3 Durata della concessione - La concessione ha avuto decorrenza dal 1° settembre 2023 con una durata di 60 mesi. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art.4 Valore e corrispettivo della concessione - Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art.167 del D.lgs.n.50/2016 e come stabilito all'art.6 del Capitolato Speciale d'Oneri, è pari a € 1.685.793,45 (I.V.A. esclusa).

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Il valore complessivo della concessione è stato calcolato in relazione al fatturato previsionale generato per tutta la durata della concessione, al netto dell'I.V.A., quale importo dei ricavi derivante dalla gestione dei servizi oggetto della concessione.

Il corrispettivo a favore del concessionario consiste:

- a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione attraverso la riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;
- b) nella riscossione delle entrate relative al bar ed alle attività commerciali;
- c) nello sfruttamento dei diritti della pubblicità commerciale effettuata all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario si obbliga a corrispondere al Comune un canone annuale di € 30.516,39, oltre I.V.A., avendo offerto un rialzo del 2% sul corrispettivo annuo stabilito in sede di gara (€ 29.918,03 oltre I.V.A.).

Il predetto canone è da pagarsi in due quote anticipate:

settembre e marzo, previa emissione di apposito titolo a cura del Servizio Sport.

Art.5 Revisione - Il verificarsi di fatti (eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al concessionario e al funzionamento del mercato di settore) non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, la quale deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario e delle condizioni relative al contratto, come previsto all'art.45 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art.6 Fatturazione elettronica - Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, il Concessionario si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente il Concessionario dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo Gara" (CIG). Le fatture emesse in formato cartaceo dal Concessionario verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

Art.7 Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" di cui alla nota del 28/08/2023, considerata parte integrante del presente atto.

Il Concessionario si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subconcessione o in subcontratti una clausola con la quale i propri subconcessionari/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subconcessione o di subcontratti, affinché il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subconcessionario/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG della concessione al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

Art.8 Modalità di esecuzione e allegati - La concessione viene affidata dal Comune ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale d'Oneri;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. PEF;

5. Codice Etico;
6. Lettera avvio della concessione Prot.143551/2023;
7. Nota conto dedicato;
8. Polizze.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.9 D.U.V.R.I. - A norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato predisposto a cura del Comune di Monza il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), sottoscritto dalle parti per accettazione, agli atti del Servizio Sport.

Art.10 Obblighi del Concessionario - Il Concessionario dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata nel Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Concessionario inoltre, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 50/16, dichiara di applicare al personale impiegato nei

servizi oggetto della Concessione il contratto collettivo del Settore IMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE. Il Concessionario è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale <http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-e-trasparente/Disposizioni-general/codici-di-condotta/>) pena la risoluzione.

Art.11 Cessione - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 106 e 175 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12 Sub-concessione - Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta, il Concessionario ha dichiarato di voler affidare in subconcessione, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016 il servizio gestione Bar, servizio Gestione Pulizie e servizio Arrampicata Sportiva, come da dichiarazione presentata in sede di gara. La sub-concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune in conformità a quanto stabilito dal citato art.105 del D.Lgs.n.50/2016.

Art.13 Cauzione definitiva - Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016 il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione

definitiva di € 84.290,00 (euro ottantaquattromiladuecentonovanta/00) a mezzo polizza fidejussoria n.2023/50/2676163, rilasciata in data 21/08/2023 dall'istituto assicurativo REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, Agenzia 119 Borgosesia, ridotta del 50%, trattandosi di piccola impresa, secondo quanto disposto dall'art.93 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'art. 103 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte del Concessionario degli stati di avanzamento servizi o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art.14 Responsabilità del Concessionario - La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso

dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse è senza riserva alcuna a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'attuazione della concessione.

Il Concessionario a tale scopo, in conformità all'art.34 del Capitolato Speciale d'Oneri, ha trasmesso al Comune polizza assicurativa n.2023/03/2536659 stipulata in data 28/08/2023 presso REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, che si impegna a mantenere attiva per tutta la durata del contratto, consegnando copia al Comune dei premi quietanzati alle scadenze anniversary con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Art.15 Penali - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio, si applicheranno le penali previste dall'art.35 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art.16 Risoluzione - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle prescrizioni capitolari (Art.37 C.S). Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - *clausola*

risolutiva espressa - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. b) del D.Lgs n.50 del 2016;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di cui e di cui all'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs.n. 159/2011;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art.113 bis D.Lgs 50/16);
- subconcessione non autorizzata.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

E' altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui il Concessionario decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art.17 Recesso - Il Comune può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1, c.13, della L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al

Concessionario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, c.3, della L.n. 488/99.

Art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale - Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e di controllo, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L.159/2011 (art.85). La mancata comunicazione nei termini, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art.19 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, Il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa.

Art.20 Oneri e Spese - Tutte le spese contrattuali sono a carico del Concessionario. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa,

ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

Art.21 Controversie - Per tutte le controversie è competente esclusivamente il Foro di Monza. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.22 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art.3 Durata della concessione; art.4 Valore e corrispettivo della concessione, art.10 Obblighi del Concessionario, art.14 Responsabilità del Concessionario, art.15 Penali, art.16 Risoluzione, art.17 Recesso, art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale, Art.21 Controversie.

Art.23 Acquisizione dati - I dati acquisiti dal concessionario per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto.

Art.24 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo email privacy@adeguamentiprivacy.it.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Comune di Monza in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno (outsourcer) a H2O SSD A R.L., come

previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

L'atto di nomina sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale della presente contratto, benché non materialmente allegato.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.22, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Alberto Boero mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

- La Dirigente dott.ssa Lucia Negretti, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n.18 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con

firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera

**Atto esente dall'imposta di bollo – All. B (Tabella) D.P.R. n. 642/1972
art. 27 bis come modificato dall'art. 90 c. 6 Legge n.289/2002 e
successiva modifica art.1, comma 646 Legge 30 dicembre 2018 n.145**